



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

N. 38 del 28-09-2018 Registro Delibere	Ufficio competente: FAVARO MARIO
--	-------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45/2017 . RIAPPROVAZIONE DI UNA RICOGNIZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR CON AGGIORNAMENTI/SPECIFICAZIONI A SEGUITO DELLA RECENTE MODIFICA STATUTARIA DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 23/07/2018
---------	--

Oggi **28-09-2018**, **ventotto**, del mese di **settembre**, dell'anno **duemiladiciotto**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TORMENA MARIANELLA	Presente	VENTURIN PASQUALINO	Presente
D'AMBROSO DENIS	Presente	FRITZ GIANCARLO	Presente
ZANELLA SIMONE	Presente	DE FAVERI MARIA GIOVANNA	Assente
SAVARIS ELENA	Presente	GAZZOLA MASSIMO	Presente
MASIN STEFANO	Presente	VENTURIN ALESSANDRO	Presente
GALLINA FEDERICA	Assente	MAZZOCATO EUGENIO	Presente
MONDIN ANDREA	Assente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett a), del D.Lgs. n. 267/2000, il VICE SEGRETARIO GENERALE FAVARO MARIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TORMENA MARIANELLA, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45/2017 . RIAPPROVAZIONE DI UNA RICOGNIZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR CON AGGIORNAMENTI/SPECIFICAZIONI A SEGUITO DELLA RECENTE MODIFICA STATUTARIA DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 23/07/2018
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 29 settembre 2017, il Comune di Crocetta del Montello aveva approvato per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, un atto di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la medesima delibera il Consiglio comunale aveva individuato le partecipazioni da mantenere, quelle da alienare e quelle che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico.;
- in particolare, con riferimento alla partecipata Asco Holding S.p.a., era stato stabilito di fornire indicazioni al CdA di Asco Holding per l'avvio, quale misura di razionalizzazione, di un progetto volto alla successiva e progressiva acquisizione di altre società o enti partecipati, anche del gruppo, che gestiscono servizi di interesse generale, in ossequio alla normativa vigente;
- il termine per la conclusione dei processi di alienazione o razionalizzazione era stato previsto in un anno dalla data di approvazione della ricognizione;
- in data 5 aprile 2018 è intervenuta la sentenza del TAR Veneto n. 363/2018, che pronunciando sul ricorso di un socio privato avverso la citata delibera consiliare n 45/2017 lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, annullando, oltre alla deliberazione citata in esordio, anche le deliberazioni di numerosi altri Comuni soci di Asco Holding spa, ritenute illegittime
- che si è promossa impugnazione della stessa innanzi al Consiglio di Stato giusta delibera Gm 47 del 19 giugno 2018 senza alcuna acquiescenza da parte del Comune
- che non vi è alcuna disposizione del D.Lgs n. 175/2016 che vieti la riedizione del potere di ricognizione straordinaria ex art. 24 oltre il termine del 30/09/2017, considerato che il termine ultimo della complessa fattispecie procedimentale indicata all'art. 24 è piuttosto quello per l'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 4 del predetto art. 24;

PREMESSO, inoltre, che in data 23/07/2018 l'Assemblea di Asco Holding ha approvato alcune modifiche allo statuto societario, attualmente già efficaci, con le quali si è provveduto a:

- ridefinire l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura;
- rinforzare la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;
- prevedere un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione, attribuendo loro un diritto di prelazione ed introducendo una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni vengano cedute;

CONSIDERATO CHE:

- il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica – costituisce la sintesi di una più vasta valutazione di convenienza per l'ente a mantenere in essere nell'attuale contingenza le partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
- le suddette modifiche statutarie hanno determinato una sostanziale revisione della governance societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel TUSP, modifiche che, come si può evincere dall'analisi, dalle considerazioni e dai richiami normativi e giurisprudenziali che seguono, suggeriscono una revisione dei contenuti motivazionali che, con la deliberazione succitata, avevano determinato il Comune di Crocetta del Montello ad attivare un processo di razionalizzazione con riferimento ad Asco Holding;

TENUTO CONTO:

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui *“La qualificazione di una società come “strumentale” si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti” ...Omissis...”* Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)....”(come nel caso di Asco Holding S.p.a.);
- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: *“... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell’adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.” .. omissis.... “Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»(art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).”*

RICHIAMATO l’art. 4 *“Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”* del D. Lgs. 75/2016 secondo cui:

- *“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
- *2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - *a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; “...omissis...”*
 - *“d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; “*

RICORDATO CHE:

Asco Holding spa detiene partecipazioni di controllo in 4 società:

- Ascopiave S.p.a.
- Asco TLC S.p.a.

- Seven Center S.r.l. (in liquidazione)
- Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione), che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., (anch'essa in liquidazione)
- Bim Piave Nuove Energie s.r.l.

RITENUTO CHE:

- la società Asco Holding con le modifiche statutarie introdotte assume il ruolo di "Holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave spa quotata in borsa;
- questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della *governance* delle società controllate;
- La holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D. Lgs. n. 175/16. In tal modo si supera (fermo restando che non si intende qui negare la legittimità delle deliberazioni assunte per la difesa delle quali il Comune si è anche costituito in giudizio) il rilievo sollevato nella sentenza del TAR già precedentemente citata che ritiene che il carattere *"estremamente frammentato di tali partecipazioni e la mancanza di patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici sulla holding"* comporta il venir meno dell'interesse generale a detenere tale partecipazione. Proprio l'utilizzo dello strumento societario Asco Holding spa permette ora a ciascun Comune socio, in base al nuovo statuto della società, di aumentare i poteri decisori all'interno dell'assemblea rispetto al consiglio di amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso Cda. Inoltre viene stabilizzata la proprietà pubblica per espressa norma statutaria, che dichiara la società a prevalente capitale pubblico e vincola la partecipazione per i prossimi 2 anni, oltre ad introdurre, in caso di vendita da parte di un socio delle proprie azioni, il diritto di prelazione e la clausola di gradimento a favore della compagine pubblica della società.

VERIFICATO che le società partecipate indirette attraverso lo strumento della holding devono essere oggetto di valutazione ai fini della legittima detenibilità di cui all'art. 4 e 5 del D. Lgs. 175/16, ritenendosi che:

- Ascopiave S.p.a. : costituisce la partecipazione più importante di cui si detiene il controllo con una quota che statutariamente non potrà mai scendere sotto il 50%. E' una società quotata nel mercato regolamentato della Borsa Italiana e pertanto si trova in regime giuridico derogatorio previsto dall'art. 1 comma 5 del D. Lgs.175/16.
- Asco TLC S.p.a : è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni;
- Seven Center S.r.l. (in liquidazione): va dismessa portando a termine la procedura di liquidazione;
- Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione): vanno dismesse portando a termine le procedure di liquidazione;
- Bim Piave Nuove Energie s.r.l. si tratta di una partecipazione minoritaria e comunque opera in un ambito previsto dalla Legge Madia (servizi strumentali agli EELL per la gestione calore);

RITENUTO inoltre che:

- ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D. Lgs.175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia

- conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tenuto anche conto delle precisazioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo;
- con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione;
 - analogamente dicasi per il personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti i suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Giova sottolineare che l'introduzione di personale dipendente, a seguito di modifiche organizzative societarie, mal si concilierebbe con gli obiettivi cardine della riforma introdotta dal TUSP di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
 - pertanto, posto che i parametri del numero di dipendenti e del fatturato vanno verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding spa, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D. Lgs. n. 175/16, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro ed avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti.

RICORDATO che secondo l'atto ricognitivo citato, fondato sulle schede ivi allegate e sulle motivazioni ivi esposte gli esiti della ricognizione furono le seguenti:

Partecipazioni che, come già era previsto con la delibera cc 45/2017, possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P:

1) Società Alto Trevigiano Servizi Srl

In data 3 luglio 2017 è stata costituita la Società "Alto Trevigiano Servizi S.r.l.". con sede in Via Schiavonesca Priula N° 86 nel comune di Montebelluna.

La società è interamente partecipata dai Comuni del comprensorio, produce un servizio di interesse generale ai sensi art. 4 comma 2 lett. a del D. Lgvo 175/2016 subentrando nelle gestioni del servizio idrico preesistenti sia gestite in economie diretta che a mezzo consorzi o società

Non essendovi nessun altro ente che gestisce attività analoga o simile il servizio idrico integrato il mantenimento della partecipazione è da ritenere strategico

Nello specifico l'azienda produce il servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing (giusta delibera n. 6 del 11 luglio 2007 dell'Autorità d'Ambito Ottimale Veneto orientale) . La società è dotata di organi amministrativi (Assemblea) che assicurano l'indirizzo strategico e il controllo in capo ai Sindaci pro-tempore di tutti i Comuni Soci o ai loro delegati (artt. 13, 14 e 15 dello Statuto).

Le deliberazioni sono assunte (art 15 dello Statuto) di norma a maggioranza delle quote sociali con significative eccezioni di garanzia disposte dallo Statuto

Nella precedente delibera 45/2017 la ricognizione rilevava ancora una partecipazione in Sat srl - Schievenin Alto Trevigiano srl soggetta ad un atto di fusione per incorporazione con la società Schievenin Alto Trevigiano srl, avvenuta in data 29/07/2017

Partecipazioni che possono essere mantenute con adeguate misure di razionalizzazione

1) Asco Holding Spa

La partecipazione in Asco Holding S.p.a. può essere mantenuta dato che la società Ascopiave spa risulta essere quotata in borsa. Per le altre società controllate o detenute da Asco Holding spa si individua quale azione di razionalizzazione, il completamento della procedura di liquidazione già avviata. In particolare ai fini della razionalizzazione per Asco TLC spa si recepisce l'opzione di

cessione delle quote, con collocamento preferibilmente presso una delle società del gruppo con mantenimento possibilmente di un controllo anche solo indiretto

Precisazioni riguardanti altre Partecipazioni

Rispetto a quanto specificato con la delibera CC 45/2017 si precisa e conferma rispettivamente quanto segue:

- a) E' estinta la partecipazione a Schievenin Alto Trevigiano all'epoca rilevata in quanto società per la quale è intervenuta una fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi Srl il 29 luglio 2017 rep 769 del notaio Giopato (atto registrato il 1 agosto 2017 a Treviso al n. 12833 serie 1T)
- b) IL Comune partecipa per la quota del 1,15 al Consiglio di Bacino Priula il quale però ai fini del presente atto è da ritenersi Ente Pubblico titolare per legge della ricognizione, sostituendosi di fatto ai singoli Comuni (quindi per le motivazioni di cui sopra escludente la ricognizione della società partecipata indirettamente denominata Contarina Spa partecipata al 100% dal Consiglio di Bacino di Treviso " Priula"

RITENUTO, che, benché l'attuale proposta di deliberazione possa dirsi già immediatamente eseguibile e attuabile, una più puntuale revisione dovrà, tuttavia, essere valutata all'esito degli appelli proposti contro la sentenza del T.A.R. Veneto, n. 376/2018;

VALUTATO, a tal riguardo, che il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sez. V., 21 settembre 2018, n. 4492, ha fissato per il giorno 8 novembre 2018 l'udienza pubblica per la discussione e per la definizione degli appelli;

CONSIDERATO, perciò, che appare opportuno attendere l'esito del predetto contenzioso, giacché esso, se fosse definito con sentenza di accoglimento dell'appello, vedrebbe le deliberazioni comunali fatte oggetto di impugnazione riacquisire pienamente efficacia in modo retroattivo, con la conseguenza che, in quel momento, sarebbe necessario procedere ad una armonizzazione di regime tra il deliberato attuale e quello precedentemente assunto;

CONSIDERATO, perciò, che appare opportuno sospendere l'efficacia della presente deliberazione alla conoscenza dell'esito del contenzioso;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 59 del 29.12.2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per l'esercizio in corso, nonché la delibera CC n. 60 del 29.12.2017 contenente approvazione del Bilancio di Previsione degli esercizi 2018-2020;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI ed ACQUISITI, sulla proposta della presente delibera, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO ed ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, allegato sub D) al presente atto;

UDITI i seguenti interventi:

Sindaco-Presidente: “L’argomento in oggetto è un adempimento imposto dalla legge, cui il Comune ha già aderito un anno fa. Come già si è visto nel corso di precedenti sedute, la delibera ricognizione delle partecipate è stata impugnata al Tar da una società privata, la Plavisgas ; da lì è iniziata una controversia, una battaglia legale tra Asco Holding e la predetta ditta, che è arrivata a detenere circa l’8% delle azioni che è ancora in corso. I Comuni hanno adottato in gran numero una strategia comune per mantenere pubblica la Holding e, cioè, con finalità analoghe a quelle per cui è stato costituita la Società Asco, che è ancor oggi una risorsa del territorio e che nel Bilancio di Crocetta ha un peso significativo, essendo questo Comune socio fondatore. Successivamente è intervenuto un cambiamento dell’assetto societario e oggi siamo in attesa di una sentenza del Consiglio di Stato che si attende tra pochi mesi. Le altre società partecipate o, comunque, significative ai fini di questa delibera, perché consentono al Comune di perseguire finalità proprie in modo più esteso, sono: ATS, Contarina, Consorzio Intercomunale Priula, Casa di Riposo Belvedere e Consorzio Bosco del Montello.” Passa, poi, la parola al Vice Segretario dott. Mario Favaro.

Vice Segretario comunale: “Il TAR ha annullato la precedente delibera del Consiglio nella parte in cui esprimeva una volontà riguardante Asco Holding, per due fondamentali ragioni: per la natura di Asco TLC, a cui veniva associata (Società che non svolge solamente attività di mera distribuzione, ma anche attività in regime di concorrenza sul mercato dei beni e dei servizi) e per l’eccessiva frammentazione e, cioè, per il depotenziamento strutturale con cui i Comuni sono costretti a esprimere una volontà che sia univocamente orientata a finalità pubbliche. Una di queste due ragioni è stata, forse, stemperata con la modifica dello Statuto di Asco Holding, che ha trasformato la stessa in una Holding pura, avente la funzione di gestire le partecipazioni; una funzione, cioè, che risponde ad interessi rilevanti dei Comuni e che non implica lo svolgimento di attività imprenditoriali sul mercato in regime di concorrenza. Il Tar, come dicevo, ha annullato la delibera del Consiglio, ma i Comuni sono ricorsi in Consiglio di Stato, dove contano di poter disporre di una sentenza più articolata che definisca con chiarezza limiti e opzioni legittimamente perseguibili. Siccome la delibera del Consiglio del 2017 è stata annullata, si registra, nel tessuto amministrativo, una soluzione di continuità, una mancanza che questo atto intende ricucire. Di conseguenza, si ripropone, oggi, una delibera di razionalizzazione che sia per quanto possibile anche sistematica ovvero che riprenda i fili della volontà già espressa per quanto è stato annullato e anche per quanto non è mai stato impugnato ed è certamente legittimo e giuridicamente anche valido ed efficace.

Su queste considerazioni si innesta però un problema di tipo processuale, segnalato energicamente dagli avvocati che tutelano gli interessi del Comune in Consiglio di Stato. Se i Comuni, infatti, anziché ribadire la propria volontà, recepiscono senza residui le ragioni contenute nella sentenza del Tar, allora il ricorso davanti al Consiglio di Stato potrebbe non arrivare a sentenza per il venir meno della sostanza del contenzioso, causato da una implicita adesione all’annullamento. Il risultato sarebbe negativo, non solo perché i Comuni si sono spesi in questo contenzioso, ma soprattutto perché verrebbe persa un’importante occasione per orientarsi nelle complessità della attuale legislazione e perché resterebbe efficace una sentenza del Tar che viene, invece, ritenuta debole sul piano delle motivazioni e non rispondente all’interesse dei Comuni. E’ per questo che la delibera contiene un passaggio che può suscitare perplessità, perché il Comune è in questo momento bifronte, sta in Consiglio di Stato a difendere la decisione dell’anno scorso e sta qui a disegnare una sensibile maggior razionalizzazione della gestione di Asco Holding. La delibera viene allora approvata e anche contestualmente sospesa nella sua efficacia. Per una ragione di economicità ed efficacia amministrativa non si vuole rinunciare a disporre a breve di una sentenza del Consiglio di Stato che definisca le interpretazioni possibili invece che lasciarle sospese. Tutto questo su indicazione degli avvocati; l’efficacia definitiva dell’atto dipende, in definitiva, dall’esito della sentenza, cioè da un evento che accadrà solo tra tre o quattro mesi.”

Sindaco-Presidente: “Grazie. Naturalmente è importante sottolineare che i Comuni e, quindi, i cittadini hanno manifestato a maggioranza di voler conservare la validità di questo soggetto. Mentre all’interno della Società si sviluppano degli accordi che potrebbero incidere anche sulla dimensione delle partecipazioni di alcuni soggetti privati, ora è importante mantenere la Holding in mano pubblica.

Mazzocato Eugenio: “Certamente non ho e non pretendo di disporre di tutti gli elementi che servono per dire se quanto consigliato dai legali sia un bene o un male. Trovo, però, un po’ stridente adeguarci ad una sentenza del TAR e, nel contempo, modificare la posizione assunta e, quindi, lasciare anche in sospeso il contenuto di quest’ultima per risolvere la contraddizione che ne nasce. Poi se il Consiglio di Stato “mi da torto tolgo la sospensione e se mi da ragione invece la sospensione resta”. Per completare allora quanto è stato detto, bisogna anche aggiungere che nella scorsa seduta non si è solo modificato lo Statuto, ma si è anche detto “cari signori, siccome c’è qualche Comune che ha il mal di pancia, allora chi vuole uscire lo pago 3,75 Euro ad azione”, dandosi così un valore consistente alle azioni; si è detto: “chi non ci sta più può uscire e come pagamento gli attribuisco un valore”. Questo ha dato, però, anche una mano a Plavisgas, che si è vista valorizzare il proprio patrimonio. Un anno fa avevo votato contro, non voglio fare la Cassandra, ma quanto si è verificato l’avevo preannunciato, avevo detto che quell’atto ci avrebbe esposti a cause legali. In definitiva, alla fine, per chi era titolare di un valore di 26 milioni c’è stata la disponibilità a darne 46. Soldi che, però, sono di una società pubblica. L’altra questione è che non sono tutti 91 Comuni i soci coinvolti nel contenzioso. Sono 14 su 91, non la maggioranza. Quindi anche se questi 14 hanno i loro motivi e compiono le loro valutazioni, tuttavia essi si sono adeguati ai suggerimenti che provenivano da Asco e si sono adeguati sbagliando. Allora oggi noi dovremmo decidere definitivamente da che parte vogliamo stare: o si fa una delibera e questa ha i suoi effetti, oppure aspettiamo. Il Tar ci ha dato torto, possiamo ricorrere, oppure possiamo prenderne atto e adeguarci. Ma, poi, alla fine tutto questo avrà dei costi e non si capisce perché li stiamo sostenendo. Preannuncio, quindi, il mio voto contrario e affermo che già un anno fa si è volto adottare un atto che presentava aspetti dubbi ed esponeva il Comune ad un contenzioso e non vorrei che la cosa si ripettesse. Mi fermo, perché rischierei di essere noioso. La colpa, ovviamente, non è delle Amministrazioni comunali, noi non siamo esperti, non siamo legali, né commercialisti. I problemi che stiamo affrontando risalgono alla scarsa chiarezza originaria da parte dell’Asco, il non aver messo al corrente tutti i Sindaci della vera situazione che si andava delineando, i veri giochi che si svolgevano all’interno della Società e che forse, non lo so, si stanno ancora facendo.”

Sindaco-Presidente: “I Comuni che assumono una posizione analoga a quella di Crocetta sono più numerosi, bisogna distinguere tra le finalità che si perseguono e le modalità con cui si perseguono. Non sono esperta né in ambito economico, né giuridico, ma il lavoro svolto dai Sindaci per salvaguardare questo patrimonio e la loro compattezza nei principi e nelle strategie sono stati notevoli. Non so di che giochi stai parlando, di questo ti prendi la responsabilità, perché di fronte ad una situazione che vede un privato tentare di acquisire il controllo di una società che è nata per perseguire fini pubblici e contribuisce non poco a consentirci di perseguire scopi che riguardano la comunità locale, io ho visto solo una razionale valutazione comune della necessità di creare un fronte. In questo ho visto prendere corpo obiettivi ragionevoli e responsabili. Magari adesso siamo costretti a fare delibere complicate o, come dice Mario “quantiche”, ma io ho visto molte cose belle realizzarsi in Asco e grazie ad Asco. Tutto questo dipinto di un girone dell’inferno non lo vedo proprio e non credo che sia così. Una delibera un po’ articolata è la conseguenza di una battaglia legale in corso che però ha un inizio e una fine. Per il resto, spero che questa Società, che ha dato tanto frutto e che origina da una geniale intuizione, non venga svilita. Sono orgogliosa del mio 2%, cercherò di difenderlo e voglio che si capisca cosa ha portato e cosa sta portando a vantaggio di questo territorio questo 2%.

Mazzocato Eugenio: “Non intendo rinnegare la funzione storica svolta dalla Azienda, mi riferisco a ciò che nell’ultimo anno è stato deciso per attuare la Legge Madia, sapendo già di avere dei privati in casa con una percentuale dell’8%. Noi abbiamo fini pubblici, ma un privato che investe ha, nel modo più naturale, fini di tornaconto. A fronte di questa situazione, le cose sono state decise in fretta e affrontate in modo inadeguato. Se alcune scelte, come quella dell’ultima delibera approvata dal Consiglio, fossero state compiute in precedenza e tempestivamente, si sarebbero messi al riparo i Comuni da spese e complicazioni inutili. Alla fine, tutto si riduce ad un problema di “governance”; società di questo tipo devono dotarsi di governance diverse, questo lo dissi in Assemblea e lo ribadisco ora: questa gestione va affidata a manager riconosciuti. Queste di oggi sono quasi sicuramente brave e oneste persone, ma ci si deve affidare a manager.”

Sindaco-Presidente: “Grazie a tutti. Se nessuno vuole intervenire, metto ai voti la delibera.”

Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

- favorevoli: 7
- contrari: 1 (Mazzocato Eugenio)
- astenuti: 2 (Gazzola Massimo e Venturin Alessandro)

DELIBERA

- 1) di procedere, alla luce delle intervenute modifiche statutarie di Asco Holding s.p.a. e di tutto quanto sopra analizzato e richiamato, nonché alla luce della sentenza del TAR Veneto n. 363/2018 del 5/04/2018 di annullamento della delibera CC n. 45 del 29.9.2017, a riapprovare con il presente atto la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune;
- 2) di mantenere le seguenti partecipazioni:
 - a) società Alto Trevigiano Servizi Srl - senza interventi di razionalizzazione
 - b) società Asco Holding Spa con interventi di razionalizzazione; la detenzione delle azioni di Asco Holding spa viene infatti mantenuta per la ragione che questa società svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società e in particolare nella società quotata Ascopiave spa quotata in borsa
- 3) Di confermare come misure di razionalizzazione con riferimento al punto 2 punto b) del presente atto che:
 - a) provvedere al mantenimento delle attività svolte dalla società Asco TLC, ritenute strategiche per il territorio, tramite cessione delle quote della stessa preferibilmente all' Ascopiave spa o a sua controllata (intervento di razionalizzazione);
 - b) chiedere il mantenimento del rispetto da parte del gruppo Asco Holding spa dei parametri di cui all’art. 20 avendo attualmente il gruppo un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed avendo un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’Ente;
- 5) Di confermare per quanto non espressamente trattato e quindi non oggetto di contenzioso o di aggiornamento i contenuti della delibera CC 45/2017 aggiornando i contenuti, per quanto necessario, dei dati contenuti nell’applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (si richiamano in proposito i contenuti del Bilancio consolidato);

- 6) Di subordinare sospensivamente l'efficacia della presente deliberazione al deposito dell'eventuale sentenza di rigetto sull'appello proposto in Consiglio di Stato dal Comune per la riforma della sentenza del T.A.R. Veneto, sez. I, n. 363/2018, dando atto che il verificarsi dell'evento condizionante farà acquisire, alla presente deliberazione, efficacia sin dal momento della sua emanazione.;
- 7) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato incluse le comunicazioni di rito e gli aggiornamenti informativi di rito, demandando alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;
- 8) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal T.U.P.S.

Successivamente, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, a seguito separata votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

- favorevoli: 7
- contrari: 1 (Mazzocato Eugenio)
- astenuti: 2 (Gazzola Massimo e Venturin Alessandro).

OGGETTO	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45/2017 . RIAPPROVAZIONE DI UNA RICOGNIZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR CON AGGIORNAMENTI/SPECIFICAZIONI A SEGUITO DELLA RECENTE MODIFICA STATUTARIA DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 23/07/2018
---------	--

Data lettura della presente delibera, essa viene approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
TORMENA MARIANELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FAVARO MARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.